CONGRESSO GIURIDICO NAZIONALE

2d, TURIN, 1880

Il Congresso giuridico itali-
ano internazionale

1880

# II CONGRESSO

# GIURIDICO ITALIANO INTERNAZIONALE

DA TENERSI IN TORINO

NEI GIORNI

7 ad 11 settembre 1880.

Congresso giuridico nazionale. = 2d, Turin, 1880.

# II CONGRESSO

# GIURIDICO ITALIANO INTERNAZIONALE

## DA TENERSI IN TORINO

NEI GIORNI

7 ad 11 settembre 1880. [Programma]

TORINO
TIPOGRAFIA EREDI BOTTA
PIAZZA SAVOIA, N° 6.

1880

# Programma

## Adunanze e formazione del Congresso.

Art. 1.

Nel giorno 7 settembre 1880, in Torino, nell'Aula dell'antico Parlamento Subalpino, Palazzo Carignano, avrà luogo la solenne apertura del *II Congresso giuridico italiano internazionale;* per chiudersi normalmente nel giorno 11 detto mese.

Art. 2.

Ne fanno parte, quando chieggano di esservi iscritti, i Giuristi esteri ed italiani, e segnatamente:

*a*) I Professori insegnanti in materia di diritto e scienze affini, e i Dottori aggregati delle Università italiane;

*b*) I Magistrati giudicanti e del Pubblico Ministero;

*c*) Gli Scrittori in materia di diritto e di scienze sociali;

*d*) I Delegati delle Corti, dei Tribunali, delle Università, delle Accademie, e degli Istituti di scienze giuridiche;

*e*) Gli Avvocati, i Dottori in legge, e i Rappresentanti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori.

Art. 3.

Saranno ammessi come Uditori quelli che, non appartenendo ad alcuna di dette Categorie, ne faranno domanda e sieno autorizzati dal Presidente.

Art. 4.

Nell'atto della domanda dell'iscrizione e dell'ammessione, ciaschedun iscritto riceverà una *Scheda d'iscrizione*, ed una *Tessera di riconoscimento*.

Art. 5.

Scopo del Congresso è discutere, ed esprimere l'opinione nella quale, sentiti i Relatori incaricati degli studi preparatorii, la maggioranza sia per convenire sui seguenti temi:

1° I fallimenti nei rapporti internazionali;

2° Unicità o pluralità dei giudici nei diversi gradi di giurisdizione;

3° Le garantie necessarie acciò gli istituti dell'ammonizione, della sorveglianza della polizia ed altri consimili rispondano ad un tempo ai fini della sicurezza sociale e della libertà individuale.

Art. 6.

La Commissione ordinatrice di Torino, d'accordo con la Commissione Esecutiva di Roma, dà tutte le disposizioni occorrenti a preparare la Convocazione e le Adunanze.

Costituito il Seggio definitivo, la Commissione provvederà alla parte economica; chiuso il Congresso, all'esecuzione dei deliberati del medesimo.

Art. 7.

Le spese del Congresso saranno sostenute:

*a*) Col contributo di Lire *dieci*, da pagarsi all'atto del ritiro della *Scheda d'iscrizione*, e della *Tessera di riconoscimento;*

*b*) Con sussidii del Governo e dei Corpi morali.

---

## Delle Adunanze.

### Art. 8.

Il Congresso, nella sua prima riunione, intesi i discorsi inaugurali, procede alla nomina del Seggio definitivo di Presidenza.

### Art. 9.

Il Seggio della Presidenza, salvo le nomine onorarie, è composto di

Un Presidente;
Sei Vice-Presidenti;
Sei Segretari.

Le elezioni si fanno a maggioranza relativa.

Il Seggio potrà aggiungersi altri aiuti.

### Art. 10.

Il Congresso si divide in tre Sezioni, ciascuna delle quali attenderà allo studio di uno dei tre temi sovra determinati.

Ciascuno degli ammessi al Congresso deve dichiarare a quale od a quali delle Sezioni desidera essere ascritto.

Ogni Sezione è presieduta dal Presidente del Comizio, ovvero da uno dei Vice-Presidenti; ed

in caso, di mancanza, dal più anziano fra i presenti iscritti alla Sezione. Assisterà uno dei Segretari.

Art. 11.

Aperto il Congresso, costituito il Seggio definitivo nella prima Adunanza generale del 7; distribuite le Conclusioni dei Relatori sui tre temi di cui all'articolo 5, ciascheduna Sezione provvede per le ulteriori sue Adunanze.

Le Adunanze di ciascheduna Sezione sono fissate nelle *ore antimeridiane* dei giorni 9, 10 ed 11; in esse, discusse le Conclusioni dei Relatori, sulle medesime si determineranno a maggioranza le formole da proporsi al Congresso o Comizio generale.

Nelle *ore pomeridiane* dei detti giorni 9, 10 ed 11, il Congresso o Comizio generale, sentiti i Relatori, o quei Commissari, che le Sezioni avessero nominati, discute le loro proposte, ed esprime a maggioranza il voto, che sarà quello definitivo del Congresso.

Art. 12.

Nella Adunanza generale pomeridiana del giorno 11, il Presidente riassume le deliberazioni del Congresso, e ne proclama la chiusura.

Prima della detta chiusura verrà fissata la sede del III Congresso.

## Art. 13.

Per le discussioni e deliberazioni si seguiranno le norme consuete parlamentari.

Non si ammettono discorsi scritti; ma si potranno presentare memorie scritte.

## Art. 14.

I Processi Verbali delle Adunanze Generali costituiranno gli Atti del Congresso.